Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Modifiche 2010 del regolamento n. 23 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Modifiche del regolamento n. 23 pubblicato nella GU L 148 del 12.6.2010, pag. 34.

Comprendenti:

Supplemento 16 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 9 dicembre 2010

Supplemento 17 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 23 giugno 2011

Modifiche dell'indice

L'indice è modificato come segue:

«…

ALLEGATI

Allegato 1 — Comunicazione relativa al rilascio, all'estensione, al rifiuto o alla revoca dell'omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettori di retromarcia a norma del regolamento n. 23

Allegato 2 — Esempi di disposizione dei marchi di omologazione

Allegato 3 — Misurazioni fotometriche

Allegato 4 — Prescrizioni minime riguardanti le procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 5 — Prescrizioni minime riguardanti il campionamento effettuato da un ispettore»

Modifiche del testo del regolamento

È inserito un nuovo punto 5.3.3, così formulato:

«5.3.3. Un modulo di sorgenti luminose deve essere progettato in modo tale da non essere meccanicamente intercambiabile con una sorgente luminosa sostituibile di tipo omologato, indipendentemente dall'uso di attrezzi.»

Il paragrafo 8 è modificato come segue:

«8. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa all'interno del campo della griglia di distribuzione della luce di cui al paragrafo 2 dell'allegato 3 deve essere bianco. Per il controllo di queste caratteristiche colorimetriche, si utilizza la procedura di prova descritta al paragrafo 7 del presente regolamento. Al di fuori di tale campo non si deve osservare una netta variazione di colore.

Tuttavia, per i proiettori muniti di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nella luce, in conformità ai punti pertinenti del paragrafo 7.1 del presente regolamento.»

Il paragrafo 9.2 è modificato come segue:

«9.2. Devono essere soddisfatte le prescrizioni minime delle procedure per il controllo della conformità della produzione indicate nell'allegato 4 del presente regolamento.»

Il paragrafo 9.3 è modificato come segue:

«9.3. Devono essere rispettati i requisiti minimi relativi al prelievo dei campioni da parte di un ispettore indicati nell'allegato 5 del presente regolamento.»

Modifiche degli allegati

L'allegato 4 è soppresso.

L'allegato 5 (precedente) è rinumerato allegato 4.

L'allegato 4 (nuovo), paragrafo 2.5, è modificato come segue:

«2.5. Criteri di accettabilità

Il fabbricante deve effettuare un'analisi statistica dei risultati delle prove e definire, d'accordo con l'autorità competente, i criteri di accettabilità della sua produzione allo scopo di rispettare le prescrizioni relative al controllo della conformità della produzione di cui al paragrafo 9.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità devono essere tali che, con un grado di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di superare un controllo a campione ai sensi dell'allegato 5 (primo campionamento) sia di 0,95.»

L'allegato 6 (precedente), è rinumerato allegato 5.